STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE LONG COVID ITALIA (LCI)

DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 1 – Denominazione e natura giuridica

È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile, un'associazione non riconosciuta denominata “Associazione Long COVID Italia”, identificata anche con l'acronimo LCI, di seguito, “Associazione”.

L'Associazione è indipendente, apartitica, aconfessionale, democratica e senza scopo di lucro. Opera nel rispetto dei principi di solidarietà, inclusione, trasparenza, partecipazione, autonomia organizzativa e rigore scientifico.

L'Associazione è disciplinata dall'atto costitutivo, dal presente Statuto, dalle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi competenti e dalla normativa vigente applicabile.

Art. 2 – Sede legale e durata

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma e svolge le proprie attività in tutto il territorio nazionale, potendo instaurare collaborazioni anche a livello internazionale.

L'Associazione può operare senza una sede fisica aperta al pubblico, organizzando le proprie attività, riunioni, assemblee e iniziative mediante strumenti digitali e telematici.

Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo senza necessità di modificare il presente Statuto, fermo restando l'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente.

L'eventuale trasferimento della sede legale in un Comune diverso è deliberato dall'Assemblea degli associati secondo le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 – Finalità istituzionali

L'Associazione nasce con lo scopo di rappresentare, sostenere e tutelare i diritti e le esigenze delle persone affette da Long COVID e delle loro famiglie, promuovendo il riconoscimento della condizione, la diffusione delle conoscenze scientifiche, il progresso della ricerca e l'accesso a percorsi di assistenza sanitaria appropriati, equi e multidisciplinari.

In particolare, l'Associazione si propone di:

1. Rappresentare e tutelare presso le istituzioni nazionali, regionali e locali i diritti, gli interessi e le esigenze delle persone affette da Long COVID e delle loro famiglie.
2. Promuovere il riconoscimento della condizione e favorire l'accesso equo e uniforme a percorsi diagnostici, assistenziali, terapeutici e riabilitativi, contribuendo al miglioramento della qualità e della continuità delle cure.
3. Sensibilizzare l'opinione pubblica, le istituzioni e i professionisti sanitari sulle problematiche sanitarie, sociali, lavorative ed economiche associate al Long COVID.
4. Promuovere la diffusione di informazioni accurate, accessibili e basate sulle migliori evidenze scientifiche disponibili.
5. Promuovere, sostenere e divulgare la ricerca scientifica sul Long COVID, favorendo il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei pazienti nelle iniziative di ricerca.
6. Favorire il dialogo e la collaborazione tra pazienti, professionisti sanitari, ricercatori, istituzioni, università, società scientifiche e altre organizzazioni.
7. Promuovere incontri, convegni, attività formative, campagne informative e iniziative di sensibilizzazione rivolte alla popolazione e ai professionisti sanitari.
8. Contrastare la disinformazione, lo stigma, la discriminazione e la sottovalutazione delle conseguenze del Long COVID sulla salute e sulla qualità della vita delle persone.
9. Favorire la creazione di una rete nazionale di pazienti e familiari, promuovendo la partecipazione, il confronto, il sostegno reciproco e la condivisione delle esperienze.
10. Collaborare con enti, associazioni, fondazioni e organizzazioni nazionali e internazionali che perseguano finalità analoghe o compatibili.

L'Associazione pone al centro delle proprie attività le persone affette da Long COVID, riconoscendone il ruolo nella definizione delle priorità associative, scientifiche e istituzionali.

Art. 4 – Attività associative

Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione può promuovere, organizzare e realizzare iniziative informative, formative, scientifiche, culturali, istituzionali e di sensibilizzazione.

L'Associazione può organizzare convegni, seminari, webinar, incontri pubblici, campagne informative, pubblicazioni, consultazioni con i pazienti e progetti di collaborazione con enti pubblici e privati.

Può partecipare a tavoli istituzionali, gruppi di lavoro, comitati consultivi, reti associative e progetti nazionali e internazionali coerenti con le proprie finalità.

L'Associazione può promuovere o sostenere iniziative di ricerca scientifica, favorendo la partecipazione attiva dei pazienti e la collaborazione con università, centri di ricerca, strutture sanitarie e professionisti qualificati, nel rispetto della normativa applicabile.

L'Associazione non svolge direttamente attività di diagnosi o di cura. Le informazioni diffuse nell'ambito delle proprie iniziative hanno carattere informativo e divulgativo e non sostituiscono il rapporto tra il singolo paziente e i professionisti sanitari.

ASSOCIATI, DIRITTI E DOVERI

Art. 5 – Categorie di associati

L'Associazione è composta da soci fondatori originari, soci fondatori equiparati e soci ordinari.

Sono soci fondatori originari le persone che sottoscrivono l'atto costitutivo e partecipano alla costituzione dell'Associazione.

Sono soci fondatori equiparati le persone alle quali l'Assemblea degli associati attribuisce tale qualifica entro tre mesi dalla costituzione dell'Associazione, con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti validamente espressi, in riconoscimento del contributo significativo prestato nella fase di costituzione, organizzazione o avvio delle attività associative.

La deliberazione deve essere verbalizzata e annotata nel libro degli associati. Il riconoscimento non conferisce retroattivamente la qualità di sottoscrittore dell'atto costitutivo.

Decorso il termine di tre mesi dalla costituzione, non possono essere attribuite ulteriori qualifiche di socio fondatore equiparato.

Sono soci ordinari le persone ammesse successivamente alla costituzione secondo le procedure previste dal presente Statuto.

Tutte le categorie di associati godono dei medesimi diritti di partecipazione, di voto e di eleggibilità alle cariche associative.

Art. 6 – Ammissione degli associati

Possono richiedere l'adesione all'Associazione le persone che ne condividono le finalità e i principi e che si impegnano a rispettare l'atto costitutivo, il presente Statuto e le deliberazioni degli organi associativi.

L'adesione è volontaria e non è subordinata alla presenza di una diagnosi di Long COVID.

La domanda di ammissione è presentata secondo le modalità definite dal Consiglio Direttivo, anche mediante strumenti digitali e telematici.

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.

L'eventuale rigetto della domanda deve essere motivato e comunicato all'interessato, che può richiedere il riesame della decisione all'Assemblea degli associati.

L'adesione all'Associazione non richiede la presentazione di certificazioni diagnostiche, referti medici o altre informazioni relative allo stato di salute.

L'ammissione e il relativo versamento della quota associativa, ove dovuta, sono annotati nel libro degli associati.

Art. 7 – Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle attività dell'Associazione, intervenire alle assemblee, esercitare il diritto di voto, candidarsi alle cariche associative e presentare proposte agli organi competenti.

Ogni associato dispone di un voto, indipendentemente dalla categoria di appartenenza o dagli incarichi ricoperti, fatti salvi i casi di astensione o di esclusione dal voto previsti dalla legge.

Gli associati hanno diritto di prendere visione dei rendiconti annuali e degli atti associativi secondo modalità che garantiscano la trasparenza e la tutela della riservatezza.

Gli associati sono tenuti a rispettare le finalità dell'Associazione, le disposizioni statutarie, le deliberazioni degli organi competenti e i principi di correttezza, collaborazione e rispetto reciproco.

Art. 8 – Quote associative

I soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale.

L'importo della quota associativa è stabilito e può essere successivamente modificato mediante deliberazione del Consiglio Direttivo, senza necessità di modificare il presente Statuto.

La quota associativa ha validità di dodici mesi dalla data di iscrizione e deve essere rinnovata per ciascun periodo successivo di dodici mesi.

Le modalità di pagamento, i termini di rinnovo e le conseguenze del mancato versamento sono disciplinati dal Consiglio Direttivo nel rispetto del presente Statuto.

I soci fondatori originari e i soci fondatori equiparati sono permanentemente esonerati dal versamento della quota associativa annuale, secondo quanto previsto dall'atto costitutivo.

Tale esenzione non comporta privilegi in materia di voto, di partecipazione alla vita associativa o di eleggibilità alle cariche sociali.

Le quote associative non sono trasferibili, non sono rivalutabili e non conferiscono alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9 – Recesso, esclusione e perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso volontario, decesso, mancato rinnovo della quota associativa, ove dovuta, oppure per esclusione per gravi motivi.

Ogni associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta indirizzata al Presidente. Il recesso produce effetti secondo le modalità previste dagli accordi associativi e dalla normativa applicabile.

In caso di mancato rinnovo della quota associativa, il socio riceve una comunicazione scritta e un termine congruo per regolarizzare la propria posizione. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio Direttivo può deliberare la perdita della qualità di socio.

L'esclusione per gravi motivi può essere deliberata dal Consiglio Direttivo in presenza di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, di gravi violazioni dello Statuto o di condotte che arrechino un significativo pregiudizio all'Associazione o ai suoi associati.

Prima dell'adozione del provvedimento, l'interessato deve essere informato dei fatti contestati e avere la possibilità di presentare osservazioni.

La deliberazione di esclusione deve essere motivata e comunicata per iscritto all'interessato, che può richiedere il riesame della decisione all'Assemblea degli associati, fatti salvi i rimedi previsti dalla legge.

La perdita della qualità di socio non attribuisce alcun diritto alla restituzione delle quote associative versate né alla ripartizione del patrimonio dell'Associazione.

ORGANI ASSOCIATIVI E GOVERNO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea degli associati;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Vicepresidente;
5. il Comitato Scientifico.

La Segreteria e la Tesoreria costituiscono funzioni organizzative e amministrative dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può istituire ulteriori incarichi operativi, gruppi di lavoro o strutture consultive, purché non siano alterate le competenze degli organi associativi.

Art. 11 – Assemblea degli associati

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione e rappresenta tutti gli associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, tramite la Segreteria, almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.

L'Assemblea è inoltre convocata quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto, nel rispetto della normativa applicabile.

La convocazione è trasmessa mediante posta elettronica o altri strumenti telematici ufficialmente adottati dall'Associazione, con congruo preavviso e con l'indicazione della data, dell'orario, delle modalità di partecipazione e dell'Ordine del Giorno.

L'Assemblea può svolgersi anche interamente mediante videoconferenza, purché siano garantite l'identificazione dei partecipanti, la possibilità di intervenire nella discussione, l'espressione del voto e la corretta verbalizzazione delle deliberazioni.

Art. 12 – Quorum e modalità di deliberazione dell'Assemblea

In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo quanto previsto per le deliberazioni straordinarie.

Le deliberazioni ordinarie sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi, salvo le maggioranze qualificate previste dal presente Statuto e dalla normativa applicabile.

Le modifiche all'atto costitutivo e al presente Statuto sono deliberate con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti validamente espressi, purché partecipi alla votazione almeno la metà degli associati aventi diritto di voto.

Per lo scioglimento dell'Associazione si applica la maggioranza qualificata prevista dall'articolo 28.

Le votazioni possono avvenire mediante strumenti telematici idonei a garantire l'identificazione dei votanti, l'integrità del voto e la corretta registrazione degli esiti.

Art. 13 – Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea degli associati:

1. Definisce gli indirizzi generali dell'Associazione.
2. Elegge e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo.
3. Approva il rendiconto economico-finanziario annuale.
4. Delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto.
5. Delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla destinazione del patrimonio residuo.
6. Delibera sull'attribuzione della qualifica di socio fondatore equiparato, entro i termini previsti dall'atto costitutivo.
7. Esamina i ricorsi relativi alle decisioni di ammissione ed esclusione degli associati.
8. Delibera sulle questioni relative alla responsabilità degli amministratori.
9. Esercita le ulteriori competenze attribuitele dalla legge e dalle disposizioni associative.

Nelle deliberazioni relative all'approvazione del rendiconto annuale e alla responsabilità degli amministratori si applicano le limitazioni al diritto di voto previste dalla normativa applicabile.

Di ciascuna riunione è redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente della riunione e dal segretario verbalizzante e conservato agli atti dell'Associazione.

Art. 14 – Composizione e durata del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile dell'amministrazione, della programmazione e della gestione delle attività associative.

Il primo Consiglio Direttivo è composto dai cinque soci fondatori originari nominati nell'atto costitutivo.

Per i mandati successivi, il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati. Il numero dei suoi componenti, compreso il Presidente, è stabilito dall'Assemblea prima dell'elezione, in misura non inferiore a tre e non superiore a sei.

Il Presidente è componente di diritto del Consiglio Direttivo ed è eletto dall'Assemblea con votazione distinta da quella degli altri consiglieri.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per cinque anni. I suoi componenti sono rieleggibili per mandati successivi, senza limiti al numero di rinnovi.

La qualità di socio fondatore non conferisce un diritto permanente a ricoprire incarichi nel Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni, revoca, decesso o impedimento permanente di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a convocare l'Assemblea per la nomina dei sostituti.

I componenti nominati in sostituzione restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente con cadenza mensile mediante videoconferenza, al fine di garantire la continuità della gestione associativa, il coordinamento delle attività e il monitoraggio degli obiettivi programmati.

Possono essere convocate riunioni straordinarie qualora se ne ravvisi la necessità.

Le riunioni sono convocate dalla Segreteria su indicazione del Presidente.

La convocazione contiene la data, l'orario, le modalità di partecipazione e il relativo Ordine del Giorno ed è trasmessa mediante posta elettronica o altri strumenti telematici ufficialmente adottati dall'Associazione.

La convocazione deve avvenire con un preavviso congruo, tenendo conto delle esigenze organizzative e della necessità di garantire ai componenti un'adeguata possibilità di partecipare.

In caso di urgenza, il Presidente può disporre la convocazione di una riunione straordinaria con preavviso ridotto, assicurando che tutti i componenti siano tempestivamente informati.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la partecipazione della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Ciascun consigliere dispone di un voto, indipendentemente dalla carica o dalle funzioni ricoperte.

Le deliberazioni possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o posta elettronica, purché la proposta sia comunicata a tutti i consiglieri, siano garantite l'identificazione dei votanti e la tracciabilità dei voti e siano rispettati i quorum previsti.

Di ciascuna riunione è redatto un apposito verbale, che viene conservato dalla Segreteria.

Art. 16 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo esercita le funzioni di amministrazione, organizzazione e coordinamento delle attività associative.

In particolare:

1. Attua le deliberazioni dell'Assemblea degli associati.
2. Definisce i programmi operativi e coordina le attività istituzionali.
3. Delibera sulle domande di ammissione e sui provvedimenti relativi agli associati.
4. Determina e modifica l'importo delle quote associative annuali.
5. Approva gli impegni economici di propria competenza.
6. Esamina il rendiconto annuale predisposto dal Tesoriere prima della sua presentazione all'Assemblea.
7. Nomina i componenti del Comitato Scientifico, su proposta del Presidente.
8. Conferisce incarichi, deleghe e responsabilità organizzative.
9. Individua i responsabili della Segreteria e della Tesoreria, nel rispetto delle nomine iniziali contenute nell'atto costitutivo.
10. Può approvare regolamenti interni coerenti con il presente Statuto.
11. Sovrintende alla corretta gestione amministrativa, economica e organizzativa dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo opera nel rispetto delle competenze attribuite all'Assemblea degli associati e delle disposizioni normative applicabili.

Art. 17 – Presidente e rappresentanza legale

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione.

Il primo Presidente è nominato nell'atto costitutivo. Per i mandati successivi è eletto dall'Assemblea degli associati.

Il Presidente rimane in carica per cinque anni ed è rieleggibile per mandati successivi, senza limiti al numero di rinnovi.

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti con istituzioni, enti pubblici e privati, organizzazioni nazionali e internazionali e soggetti terzi.

Il Presidente cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, coordina le attività istituzionali e sovrintende al perseguimento delle finalità associative.

Il Presidente convoca, tramite la Segreteria, le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati.

Il Presidente sottoscrive, in nome e per conto dell'Associazione, gli atti, i documenti e le comunicazioni necessari allo svolgimento delle attività associative, nel rispetto delle autorizzazioni eventualmente richieste.

Il Presidente può autorizzare autonomamente le spese e gli impegni economici nei limiti previsti dall'articolo 23 del presente Statuto.

La carica di Presidente è svolta a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate e regolarmente autorizzate.

Il Presidente può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea degli associati secondo le disposizioni associative vigenti.

Alla scadenza del mandato, continua a esercitare le funzioni di ordinaria amministrazione fino all'insediamento del successore.

Art. 18 – Vicepresidente

L'Associazione prevede un unico Vicepresidente, che ricopre anche le funzioni di Vicepresidente vicario.

Il primo Vicepresidente è nominato nell'atto costitutivo. Per i mandati successivi è individuato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

Il Vicepresidente collabora con il Presidente nello svolgimento delle attività associative e può ricevere specifiche deleghe organizzative.

In caso di assenza temporanea o di impedimento del Presidente, il Vicepresidente ne assume le funzioni e i poteri necessari a garantire la continuità delle attività associative, nei limiti previsti dal presente Statuto.

Qualora anche il Vicepresidente sia temporaneamente impossibilitato a esercitare le proprie funzioni, il Consiglio Direttivo può individuare un sostituto temporaneo tra i propri componenti, definendone espressamente i poteri e la durata dell'incarico.

In caso di dimissioni, revoca, decesso o impedimento permanente del Presidente, il Vicepresidente assicura la continuità della gestione ordinaria e provvede alla convocazione dell'Assemblea degli associati per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Vicepresidente rimane in carica per cinque anni, in coincidenza con il mandato del Consiglio Direttivo, ed è rieleggibile senza limiti al numero dei rinnovi.

Art. 19 – Segreteria e Tesoreria

La Segreteria e la Tesoreria garantiscono il corretto funzionamento amministrativo, organizzativo e contabile dell'Associazione.

I relativi responsabili sono individuati dal Consiglio Direttivo, fatte salve le nomine iniziali contenute nell'atto costitutivo.

La Segreteria cura la predisposizione e la trasmissione delle convocazioni, l'organizzazione delle riunioni, la verbalizzazione delle deliberazioni, la raccolta e la conservazione della documentazione associativa, la gestione del libro degli associati e il coordinamento delle comunicazioni interne.

Il Tesoriere cura la registrazione delle entrate e delle uscite, la conservazione della documentazione contabile, il monitoraggio delle disponibilità finanziarie, la verifica della corretta esecuzione dei pagamenti autorizzati e la predisposizione del rendiconto economico-finanziario annuale.

Il Tesoriere presenta, in occasione di ogni riunione mensile del Consiglio Direttivo, una relazione sull'andamento economico-finanziario dell'Associazione, che comprende un riepilogo delle entrate e delle uscite del mese precedente, il saldo aggiornato dei conti correnti e gli eventuali impegni economici in corso.

La relazione è messa a disposizione del Consiglio Direttivo e acquisita agli atti dell'Associazione a cura della Segreteria.

Il Tesoriere provvede all'esecuzione dei pagamenti regolarmente autorizzati, nei limiti dei poteri operativi e delle deleghe conferiti dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere non dispone di poteri autonomi di autorizzazione delle spese.

COMITATO SCIENTIFICO

Art. 20 – Composizione e nomina del Comitato Scientifico

L'Associazione istituisce un Comitato Scientifico composto da un massimo di dieci membri, individuati tra medici, ricercatori, accademici, professionisti sanitari e rappresentanti dei pazienti, con competenze o esperienze rilevanti nell'ambito del Long COVID e delle condizioni post-infettive.

La composizione del Comitato Scientifico deve prevedere la partecipazione di almeno due rappresentanti dei pazienti, al fine di integrare le competenze scientifiche con le esperienze dirette delle persone che convivono o hanno convissuto con il Long COVID.

Ai rappresentanti dei pazienti non è richiesta alcuna qualifica accademica o sanitaria, né la presentazione di documentazione clinica.

I componenti del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.

Il Comitato Scientifico rimane in carica per tre anni dalla data della sua nomina.

Alla scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede al rinnovo e alla ricostituzione del Comitato Scientifico, su proposta del Presidente, mediante una nuova deliberazione di nomina.

Il rinnovo triennale prevede una revisione della composizione finalizzata a garantire l'aggiornamento delle competenze, il possibile ricambio dei componenti e un'adeguata rappresentanza dei pazienti.

I componenti uscenti possono essere riconfermati per mandati successivi, senza limiti al numero di rinnovi.

Il Consiglio Direttivo può deliberare, su proposta del Presidente, la sostituzione anticipata di singoli componenti in caso di dimissioni, impedimento permanente, inattività prolungata, conflitti di interessi o comportamenti incompatibili con le finalità associative.

I componenti nominati in sostituzione restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato triennale del Comitato Scientifico.

Art. 21 – Funzioni e organizzazione del Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico costituisce un organo consultivo dell'Associazione e ha lo scopo di garantire il rigore scientifico delle iniziative promosse e di favorire il dialogo tra la comunità dei pazienti e il mondo medico e scientifico.

In particolare, il Comitato Scientifico può:

1. Fornire consulenza scientifica sulle tematiche relative al Long COVID e alle condizioni post-infettive.
2. Contribuire alla verifica dell'accuratezza scientifica dei contenuti informativi e divulgativi dell'Associazione.
3. Individuare e proporre ambiti prioritari di ricerca e di approfondimento scientifico, tenendo conto delle esigenze e delle esperienze dei pazienti.
4. Favorire la collaborazione con università, istituti di ricerca, strutture sanitarie e società scientifiche.
5. Contribuire all'organizzazione di convegni, seminari, attività formative e iniziative di sensibilizzazione.
6. Promuovere il coinvolgimento attivo dei pazienti nella definizione delle priorità di ricerca.
7. Esprimere pareri e raccomandazioni scientifiche su richiesta del Presidente o del Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico elegge al proprio interno un Coordinatore Scientifico, a maggioranza dei componenti, incaricato di coordinare le attività consultive e mantenere i rapporti con il Presidente e il Consiglio Direttivo.

Il Coordinatore rimane in carica per tre anni, in coincidenza con il mandato del Comitato Scientifico, ed è rieleggibile.

La partecipazione al Comitato Scientifico è volontaria e gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate e autorizzate.

I componenti del Comitato Scientifico sono tenuti a rispettare i principi di indipendenza, trasparenza, integrità e rigore scientifico e a dichiarare eventuali conflitti di interessi.

Il Comitato Scientifico svolge esclusivamente funzioni consultive e non dispone di poteri decisionali, gestionali, amministrativi o di rappresentanza legale.

Le sue valutazioni e raccomandazioni non sono vincolanti per gli organi associativi.

L'appartenenza al Comitato Scientifico non comporta automaticamente l'acquisizione della qualità di socio dell'Associazione né il riconoscimento di diritti di voto negli organi associativi.

Le ulteriori modalità di funzionamento del Comitato Scientifico possono essere disciplinate da un apposito regolamento interno approvato dal Consiglio Direttivo.

RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E GESTIONE FINANZIARIA

Art. 22 – Risorse economiche e patrimonio

L'Associazione persegue le proprie finalità istituzionali senza scopo di lucro e nel rispetto dei principi di trasparenza, responsabilità e corretta gestione delle risorse finanziarie.

Le risorse economiche dell'Associazione possono provenire da:

1. Quote associative annuali versate dai soci ordinari.
2. Contributi volontari degli associati e di soggetti terzi.
3. Donazioni, erogazioni liberali e lasciti.
4. Campagne di raccolta fondi e iniziative di crowdfunding.
5. Contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici o privati.
6. Contributi derivanti da collaborazioni con enti, fondazioni, istituzioni e altre organizzazioni.
7. Proventi derivanti dall'organizzazione di eventi, convegni, iniziative formative e attività di sensibilizzazione, nel rispetto della normativa applicabile.
8. Altre entrate consentite dalla legge e compatibili con le finalità istituzionali.

Tutte le risorse economiche e patrimoniali devono essere destinate esclusivamente al perseguimento delle finalità istituzionali e allo svolgimento delle attività associative.

È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o patrimonio agli associati o ai componenti degli organi associativi, salvo quanto consentito dalla normativa vigente.

Sono ammessi i rimborsi delle spese effettivamente sostenute nell'interesse dell'Associazione, purché siano documentate e regolarmente autorizzate.

Le risorse finanziarie dell'Associazione devono essere mantenute distinte dal patrimonio personale del Presidente, del Tesoriere e degli altri associati.

Art. 23 – Autorizzazione delle spese e gestione dei pagamenti

L'assunzione di spese, la stipula di contratti e l'assunzione di obbligazioni economiche in nome e per conto dell'Associazione sono disciplinate dai seguenti limiti di autorizzazione.

Per importi inferiori a euro 1.000,00, le spese e gli impegni economici possono essere autorizzati autonomamente dal Presidente, senza necessità di preventiva approvazione del Consiglio Direttivo, purché coerenti con le finalità istituzionali e compatibili con le disponibilità finanziarie.

Per importi pari o superiori a euro 1.000,00, le spese e gli impegni economici devono essere preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo mediante deliberazione adottata secondo i quorum previsti dal presente Statuto.

Le spese autorizzate autonomamente dal Presidente devono essere comunicate al Consiglio Direttivo alla prima riunione mensile successiva, nell'ambito della relazione economico-finanziaria predisposta dal Tesoriere.

Il Tesoriere cura la gestione contabile e l'esecuzione dei pagamenti regolarmente autorizzati, nei limiti delle deleghe operative ricevute.

Tutte le spese devono essere adeguatamente documentate e registrate, garantendo la tracciabilità delle operazioni economiche.

È vietato il frazionamento artificioso di una spesa o di un impegno economico unitario al fine di eludere i limiti di autorizzazione.

Per gli impegni continuativi o ricorrenti, la soglia è determinata in base al valore complessivo dell'obbligazione assunta.

L'Associazione può aprire uno o più conti correnti bancari o postali a suo nome.

Il Presidente, in qualità di rappresentante legale, è autorizzato a compiere gli atti necessari per l'apertura e alla gestione dei conti correnti intestati all'Associazione, nel rispetto delle deliberazioni degli organi competenti.

Il Tesoriere può essere autorizzato a operare sui conti correnti dell'Associazione esclusivamente nei limiti delle deleghe conferite e per l'esecuzione di operazioni regolarmente autorizzate.

I pagamenti devono essere effettuati, ove possibile, mediante strumenti tracciabili.

Art. 24 – Rendicontazione economico-finanziaria

L'esercizio finanziario dell'Associazione si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio finanziario decorre dalla data di costituzione dell'Associazione e si conclude il 31 dicembre dello stesso anno.

Il Tesoriere predispone annualmente il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione, che contiene la rappresentazione delle entrate, delle uscite e della situazione patrimoniale, in conformità alla normativa applicabile.

Il rendiconto annuale è esaminato dal Consiglio Direttivo e successivamente sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli associati, ordinariamente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Il Tesoriere presenta inoltre, in occasione di ogni riunione mensile del Consiglio Direttivo, un riepilogo delle entrate e delle uscite del mese precedente, del saldo dei conti correnti e degli eventuali impegni economici in corso.

La documentazione contabile e finanziaria è conservata dall'Associazione per i termini previsti dalla normativa vigente.

Gli associati hanno diritto di prendere visione del rendiconto annuale e delle informazioni economico-finanziarie secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, nel rispetto della riservatezza e della normativa applicabile.

Art. 25 – Raccolta fondi, crowdfunding e donazioni

L'Associazione può promuovere campagne di raccolta fondi, iniziative di crowdfunding e altre attività volte a reperire le risorse economiche necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Tali iniziative devono essere svolte nel rispetto della normativa vigente, garantendo la trasparenza delle finalità perseguite, delle modalità di raccolta e di utilizzo delle risorse ottenute.

Qualora le somme siano raccolte per specifici progetti o iniziative, devono essere impiegate in modo coerente con le finalità dichiarate ai sostenitori, nel rispetto degli eventuali vincoli di destinazione.

Il Tesoriere assicura la registrazione e la tracciabilità delle risorse raccolte e ne documenta l'utilizzo nell'ambito della rendicontazione economico-finanziaria.

L'accettazione di donazioni, contributi o finanziamenti non può comportare condizionamenti sulle finalità associative, sulle attività di rappresentanza dei pazienti o sulle posizioni pubbliche dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare il rifiuto di contributi, donazioni o finanziamenti qualora ritenga che la loro provenienza o le condizioni associate possano compromettere l'indipendenza, la reputazione o le finalità istituzionali dell'Associazione.

L'Associazione può stipulare, nel rispetto delle procedure di autorizzazione delle spese, polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi, la tutela legale e la copertura dei rischi connessi alle attività associative.

INDIPENDENZA, TRASPARENZA E TUTELA DEI DATI

Art. 26 – Indipendenza e conflitti di interessi

L'Associazione mantiene la propria indipendenza organizzativa, amministrativa, finanziaria, istituzionale e scientifica rispetto agli enti pubblici e privati, alle organizzazioni politiche, ai soggetti economici e ai finanziatori.

Nessuna forma di sostegno economico può attribuire al finanziatore poteri di indirizzo o di condizionamento sulle decisioni, sulle posizioni istituzionali o sulle attività scientifiche dell'Associazione.

I componenti degli organi associativi e del Comitato Scientifico sono tenuti a dichiarare eventuali situazioni di conflitto di interessi rilevanti rispetto alle attività o alle decisioni cui partecipano.

Il componente che si trovi in una situazione di conflitto di interessi deve darne comunicazione all'organo competente e astenersi dalla deliberazione quando richiesto dalla normativa applicabile o quando il conflitto possa compromettere l'imparzialità della decisione.

Il Consiglio Direttivo può adottare apposite procedure per la gestione dei conflitti di interessi.

Art. 27 – Tutela dei dati personali e documentazione associativa

L'Associazione tratta i dati personali degli associati, dei collaboratori e degli altri soggetti con cui intrattiene rapporti nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

La raccolta dei dati è limitata alle informazioni necessarie per il perseguimento delle finalità associative e per l'adempimento degli obblighi previsti dalla legge.

L'Associazione non richiede la comunicazione di diagnosi, di referti medici o di altre informazioni sanitarie ai fini dell'adesione.

L'eventuale trattamento di dati relativi alla salute, nell'ambito di specifiche iniziative, deve avvenire nel rispetto delle condizioni e delle garanzie previste dalla normativa applicabile.

L'Associazione conserva, anche in formato elettronico, il libro degli associati, i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, la documentazione contabile e gli altri atti necessari al proprio funzionamento.

L'accesso ai documenti associativi è disciplinato secondo criteri di trasparenza, riservatezza e tutela dei dati personali.

MODIFICHE STATUTARIE, SCIOGLIMENTO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento volontario dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto, nel rispetto della normativa applicabile.

In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, definendone i poteri e le modalità di svolgimento delle operazioni di liquidazione.

Il patrimonio residuo dell'Associazione, una volta soddisfatte tutte le obbligazioni verso terzi e completate le operazioni di liquidazione, è destinato, nel rispetto della normativa applicabile e degli eventuali vincoli di destinazione, a una o più organizzazioni senza scopo di lucro che perseguano finalità analoghe o compatibili con quelle dell'Associazione.

La destinazione del patrimonio residuo deve privilegiare le organizzazioni impegnate nella tutela dei pazienti, nella promozione della salute o nella ricerca scientifica sul Long COVID.

È esclusa qualsiasi distribuzione del patrimonio residuo ai soci fondatori, ai soci ordinari, ai componenti del Consiglio Direttivo o agli altri organi associativi.

Qualora l'Associazione acquisisca successivamente la qualifica di Ente del Terzo Settore, la devoluzione del patrimonio residuo dovrà rispettare le disposizioni specifiche previste dal Codice del Terzo Settore.

Art. 29 – Modifiche statutarie ed evoluzione giuridica

Le modifiche al presente Statuto e all'atto costitutivo sono deliberate dall'Assemblea straordinaria degli associati secondo le maggioranze previste dall'articolo 12.

Le modifiche approvate devono essere verbalizzate e conservate agli atti dell'Associazione, nel rispetto delle eventuali formalità previste dalla normativa vigente.

L'Associazione può deliberare, attraverso l'Assemblea degli associati e secondo le maggioranze e le procedure applicabili, modifiche alla propria forma giuridica, operazioni di fusione o altre forme di integrazione con enti e organizzazioni che perseguano finalità analoghe o compatibili.

Tali operazioni devono garantire la continuità della missione istituzionale, il rispetto della destinazione delle risorse patrimoniali e degli obblighi assunti.

Art. 30 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo, si applicano le disposizioni degli articoli 36 e seguenti del Codice civile e le altre norme applicabili alle associazioni non riconosciute.

Il presente Statuto costituisce parte integrante degli accordi associativi dell'Associazione Long COVID Italia.

Le disposizioni del presente Statuto si applicano in coerenza con l'atto costitutivo e con le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi, nel rispetto della normativa vigente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo: _____

Data: _____

I SOCI FONDATORI

Francesco Vincenzo Ferraro

_____

Sara Zanobi

_____

Marzia Buffa

_____

Letizia Leggiero

_____

Federico Poillucci

_____